

Proposta Deliberazione del consiglio Comunale n. 57 del 27.11.2014 avente oggetto: "Unione Valle Sture Statuto ed atto costitutivo. Determinazioni

Parere di regolarità tecnica-amministrativa ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

I rilievi della Regione Piemonte sullo Statuto dell'Unione Montana Valle Stura in data 13.10.2014, smentendo o capovolgendo quanto previsto dalla LR 3/2014 che all'art. 3 sembrava ipotizzare la costituzione di unioni montane volte alla gestione di sole funzioni "montane" o regionali trasferite di cui all'art. 44 della Costituzione (in particolare poi per quei comuni montani con popolazione superiore a 3000 abitanti che non hanno obbligo di gestione di servizi comunali fondamentali) e che solo in via residuale "potessero" esercitare le funzioni di cui all'art. 14 del D.L. 78/2010 e smi, hanno effettivamente generato una serie di problematiche per quei comuni e relative unioni che tuttora (il termine è oramai a scadenza) devono definire quali forme di gestione associata (unione o convenzione? con chi e quanto?) delle funzioni fondamentali comunali da adottare.

L'Unione Valle Stura è tra quelle che aveva rinviato tale scelta, occupandosi inizialmente delle sole funzioni montane, da finanziare interamente con fondi regionali.

Ora i rilievi regionali vengono a sottolineare che le unioni, costituite con una certa fretta per la verità per rispettare i tempi fissati dalla Regione, debbano essere considerate a tutti gli effetti come associazioni rivolte in primo luogo alla gestione delle funzioni comunali (si sostiene almeno due) e solo in via eventuale e non come unica finalità quelle "montane" o delegate.

A tal punto non dovrebbero più esserci dubbi, se prima ne erano sorti (e da più parti si sosteneva che la LR avesse creato una nuova figura di unioni, addirittura si arrivava a sostenere che se ne potessero individuare tre diverse forme), che anche le unioni montane piemontesi sono interamente assoggettate all'unica tipologia prevista dal T.U. sugli Enti Locali (art. 32 D.Lgs. 267/2000).

Il predetto art. 32 definisce specificatamente le modalità di costituzione delle Unioni ed in particolare (con riferimento al provvedimento qui proposto all'attenzione del Consiglio) prescrive che il loro Statuto individui le funzioni svolte e le corrispondenti risorse.

Lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione Valle Stura non prevede in effetti, se non in via eventuale e successivamente, che alla stessa vengano attribuite particolari funzioni o servizi e relative risorse comunali, ed in quanto tale sembrerebbe essere stato assunto in difformità (o violazione?) dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, ma non dell'art. 3 della L.R. 3/2014.

La presente proposta di deliberazione più che soffermarsi sulla presunta annullabilità della deliberazione n. 14 del 08.04.2014 di approvazione dello Statuto ed atto costitutivo dell'Unione (per altro non rilevata dagli uffici regionali e in merito alla quale, probabilmente, a scopo tutoristico potrebbe comunque essere assunto un ulteriore atto di convalida ex art. 21 nonies Legge 241/2000), sottolinea la mutata situazione ed i diversi e nuovi concetti ed argomenti che riguarderanno i compiti e le funzioni della Unione in questione rispetto a quella originariamente concepita e costituita, nonché la necessità di una nuova valutazione circa l'interesse pubblico e l'opportunità da parte del Comune di aderirvi; tutto ciò naturalmente a seguito di una puntuale verifica di quali e quante funzioni gestire tramite tale forma associata e di una precisa e dettagliata quantificazione e ripartizione delle relative risorse da attribuirvi (ricordo che osservazioni in tal

senso ovvero sulla necessità di definire funzioni e risorse erano già state formulate dai segretari comunali in incontri con gli Amministratori nella fase propedeutica alla costituzione dell'Unione).

Tali osservazioni assumerebbero caratteristiche tali da giustificare una revoca del predetto provvedimento consiliare (art. 21 quinquies Legge 241/1190) e di conseguenza viene svolta la parte deliberativa dell'atto qui proposto al Consiglio.

Al riguardo va detto che l'argomento non è di semplice definizione e soluzione e sicuramente necessiterebbe di maggiori e ulteriori approfondimenti, nonché dell'acquisizione di pareri da altri organi sovraordinati della Pubblica Amministrazione, che il breve lasso di tempo intercorso tra l'inserimento all'ordine del giorno e la discussione della proposta di deliberazione in questione purtroppo non hanno consentito.

Alcune precisazioni vanno pur, sin d'ora, fatte:

- La revoca giuridicamente determina ex nunc la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti e qualora tale provvedimento abbia già prima prodotto effetti (nel nostro caso la costituzione dell'Unione) e la loro interruzione possa arrecare danno ad altri soggetti, questi potrebbero richiedere di essere indennizzati (andrebbe naturalmente dimostrato e quantificato tale danno)
- L'ultima modifica introdotta all'art. 32 del D.Lgs 267/2000 dall'art. 1 comma 105 della Legge 56/2014 prevede che le modifiche allo Statuto di una unione successive alla sua adozione siano approvate dal Consiglio dell'Unione stessa.
- La stessa previsione non è stata prevista per le modifiche all'atto costitutivo dell'unione che rimarrebbe di competenza dei rispettivi consigli comunali
- Con deliberazione del Consiglio dell'Unione assunta con la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto potrebbero essere apportate le necessarie modifiche allo statuto stesso anche in materia di funzioni comunali da assegnare all'unione (ed anche per assurdo contro la volontà dei rappresentanti di comuni in minoranza)

La questione fondamentale posta dalla proposta di provvedimento in questione è pertanto, a mio modesto parere, se l'innovazione da introdurre al testo statutario dell'Unione sia di tale portata da stravolgere completamente la situazione, le considerazioni e le intenzioni che furono alla base del precedente provvedimento n. 14 del 08.04.2014 che si propone ora di revocare o se sarebbe sufficiente intervenire con sue adeguate modifiche in sede di consiglio dell'Unione con apposito provvedimento, se necessario, anticipato da una delibera di intenti, di indicazioni e disposizioni per il proprio rappresentante nell'Unione, da parte di questo Consiglio.

Una risposta precisa e definitiva a tal proposito non è, come già osservato, al momento possibile.

Si ritiene pertanto che a livello tecnico amministrativo il parere ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 possa essere espresso al momento in modo favorevole condizionato comunque dalla necessità di un ulteriore e maggiore approfondimento della problematica.

Vignolo 27/11/2014

Il Segretario Comunale

F.to Degioanni Dr. Sergio